

Consob
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA

Milano, 21 settembre 2020

Oggetto: Consultazione - “Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari”

Spett.le Commissione,

nel cogliere l’invito di cui al documento in consultazione in oggetto, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere le proprie osservazioni in riferimento alle proposte modifiche al Regolamento Intermediari (RI) in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.

1

1. Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori

Come già rappresentato alla Vostra Commissione in precedenti occasioni, ANASF intende ribadire in premessa il rammarico per la mancata presenza di un rappresentante dell’Associazione tra i componenti del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori-COMI. Tale scelta comporta, di fatto, l’esclusione dal Comitato della categoria professionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede i quali, grazie al rapporto di vicinanza e conoscenza approfondita che li lega ai risparmiatori, potrebbero apportare allo stesso specifiche competenze ed esperienze, in uno spirito di confronto e di dialogo costruttivo con le altre realtà presenti. La mancanza di un rappresentante dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nel COMI è ancora più evidente in riferimento alla consultazione in oggetto, che prevede modifiche sostanziali alla disciplina relativa alle conoscenze ed esperienze necessarie per l’esercizio della

professione dei consulenti finanziari, senza che gli stessi abbiano avuto la possibilità di partecipare al dibattito, che ha preceduto la pubblicazione della consultazione, attraverso la rappresentanza della propria Associazione di categoria. Auspichiamo che, in occasione del prossimo rinnovo dei componenti del Comitato, si tenga in considerazione la candidatura di ANASF e che vengano intanto individuate ulteriori forme di partecipazione e collaborazione ai lavori del Comitato, al fine di dar voce anche ai consulenti finanziari abilitati per una più compiuta realizzazione del principio di rappresentatività che ha ispirato la costituzione del Comitato, soprattutto quando, come in questo caso, i temi all'ordine del giorno dei lavori del COMI hanno una significativa incidenza sull'attività dei consulenti stessi.

2. Bilanciamento delle qualifiche possedute e periodo di esperienza professionale minima richiesta

2

ANASF non condivide la proposta della Commissione volta a ridimensionare in modo significativo, in proporzione alle qualifiche possedute, l'esperienza richiesta per la prestazione del servizio di consulenza. L'Associazione ritiene che il periodo di esperienza minimo per poter svolgere il servizio di consulenza non possa in nessun caso essere inferiore ai 12 mesi previsti dalla disciplina vigente. Il periodo di praticantato che è stato implementato a seguito del recepimento delle Linee Guida ESMA è infatti condizione necessaria per poter acquisire le conoscenze e le competenze utili per prestare un servizio di consulenza adeguato alle esigenze della clientela e per garantire la massima protezione degli investitori, soprattutto in un mercato in continua evoluzione caratterizzato da un un sempre maggiore grado di complessità, in un contesto in cui l'incertezza e l'eccezionalità riferite alle politiche dell'Unione europea e dei governi nazionali, acuitizzate dall'emergenza sanitaria, paiono destinate a rappresentare il nuovo paradigma di riferimento.

Le caratteristiche fondamentali del servizio di consulenza sono rappresentate dalla personalizzazione del servizio e dalla relazione di fiducia che il singolo consulente finanziario instaura e mantiene nel tempo con i risparmiatori, quali condizioni

necessarie per favorire una corretta pianificazione finanziaria e la conseguente assunzione di scelte di investimento informate e consapevoli. Gli effetti dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo hanno fatto ulteriormente emergere l'importanza del ruolo dei consulenti finanziari nelle decisioni di investimento dei risparmiatori. È quindi fondamentale che si punti sulla qualità del servizio di consulenza e, conseguentemente, sulla preparazione professionale dei soggetti che si accingono a svolgere tale attività.

Si invita pertanto la Commissione a non ridurre i periodi di esperienza finora stabiliti, prevedendo un periodo minimo di esperienza di 12 mesi per la prestazione del servizio di consulenza. Si ritiene che possa essere ridotto a 18 mesi, rispetto agli attuali 24 mesi previsti, così come stabilito per le professioni ordinistiche, il solo periodo di esperienza previsto per coloro che hanno conseguito una laurea in materie non economico/finanziarie (Art. 78 comma 2 lettera d)).

Titolo/qualifica	Esperienza richiesta per la consulenza dal Regolamento Intermediari vigente	Esperienza richiesta per la consulenza proposta Consob	Esperienza richiesta per la consulenza proposta ANASF
Iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari o superamento della relativa prova	12 mesi	9 mesi	12 mesi
Diploma di laurea triennale in discipline economico-giuridiche	12 mesi	9 mesi	12 mesi
Diploma di laurea triennale in altre aree più master post-lauream in discipline economico-giuridiche o certificazione riconosciuta in ambito economico-finanziario	12 mesi	9 mesi	12 mesi
Diploma di laurea triennale in altre aree	2 anni	15 mesi	18 mesi
Diploma di istruzione secondaria superiore	4 anni	18 mesi	4 anni

3. Aggiornamento professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

La Vostra Autorità, a due anni dall'implementazione nazionale della disciplina relativa ai requisiti di conoscenza e competenza, che prevede numerose norme di dettaglio aggiuntive rispetto agli Orientamenti ESMA 1886/2015, propone ora una rivisitazione del Regolamento Intermediari che sostanzialmente opera un rinvio diretto ai punti degli Orientamenti ESMA in materia di conoscenze e competenze, eliminando dal testo regolamentare le numerose disposizioni che definiscono dettagliatamente modalità e criteri per garantire l'aggiornamento professionale del personale che presta il servizio di consulenza, rimettendo agli intermediari l'onere di identificare le modalità operative per garantire il rispetto degli standard previsti dalle Linee Guida ESMA.

Tale scelta sorprende, soprattutto se si considera la fermezza della Commissione nel voler introdurre nel 2018 norme puntuali e di dettaglio aggiuntive rispetto agli Orientamenti ESMA, norme che hanno portato tutti gli operatori del settore coinvolti, tra cui anche ANASF, a rivedere le proprie procedure interne in materia di formazione e aggiornamento professionale per poter essere conformi alle disposizioni regolamentari introdotte, ad esempio l'aumento del monte ore dei corsi di formazione, l'introduzione di procedure adeguate per effettuare il test finale di verifica delle conoscenze acquisite, la previsione di una opportuna attestazione dell'avvenuto aggiornamento professionale svolto dai consulenti finanziari e dal personale dipendente.

Se da un lato è comprensibile la volontà della Commissione di voler lasciare agli intermediari una certa autonomia nella definizione delle procedure per garantire il rispetto degli Orientamenti ESMA, dall'altro lato l'eliminazione di gran parte delle norme di dettaglio previste dall'opzione 1 del testo posto in consultazione fa emergere alcune criticità che andiamo ad evidenziare a seguire.

L'art. 156 del RI prevede che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede seguano le procedure di aggiornamento professionale adottate dal proprio intermediario, senza la possibilità di poter effettuare scelte personalizzate.

Allo stesso tempo, è attribuita al consulente finanziario la responsabilizzazione rispetto ai propri obblighi di aggiornamento professionale, considerando che è prevista la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo per il consulente finanziario che non rispetti tali obblighi (art. 180, comma 3, lett. b), 2, RI), sanzione che viene disposta dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF). Nell'ipotesi in cui l'intermediario preponente non provveda ad erogare la formazione, ferma la responsabilità di quest'ultimo, permane quindi in capo al consulente finanziario l'obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento professionale pena la sospensione dall'attività, ai sensi dell'art. 180, RI.

Alla luce di quanto sopra, considerando che dal testo regolamentare sembra emergere la sola possibilità che il consulente finanziario si attenga alle procedure dell'intermediario per il quale opera, ci si domanda cosa avverrebbe se l'intermediario in questione dovesse essere inadempiente e non dovesse provvedere all'aggiornamento professionale dei consulenti che operano per suo conto. Si ritiene che dovrebbe essere garantita al consulente finanziario la possibilità di provvedere autonomamente all'aggiornamento professionale necessario per poter svolgere la propria attività, avvalendosi della formazione erogata da soggetti terzi riconosciuti, quali ad esempio le associazioni di categoria che li rappresentano, enti formativi e di certificazione riconosciuti e di valenza europea (ad esempio ANASF, AS&F e EFPA).

ANASF ritiene che, in linea generale, dovrebbe essere riconosciuta al consulente finanziario, come avviene per le professioni ordinistiche, considerando vieppiù la responsabilità che viene attribuita al consulente ai sensi dell'art. 156 del RI, la possibilità di valutare, implementare e completare il percorso formativo da seguire per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di assicurare la qualità della consulenza prestata e di contribuire al migliore esercizio della

professione nell'interesse degli investitori. Potrebbe, ad esempio, essere introdotto anche per il consulente finanziario un sistema di aggiornamento attraverso l'acquisizione di crediti formativi che misurino il carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa, conseguibili attraverso la partecipazione a corsi organizzati sia dal proprio intermediario, ma anche, come detto, da soggetti terzi in grado di fornirne certificazione. Come sottolineato, tale previsione sarebbe coerente con la responsabilizzazione del consulente finanziario rispetto all'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per poter svolgere la professione.

L'art. 156 del RI prevede inoltre che il consulente dimostri il percorso di aggiornamento professionale svolto attraverso una documentazione che attesti l'avvenuto svolgimento dello stesso e che conservi tale documentazione per 5 anni. Contestualmente viene eliminato il comma 1, lett. m dell'art. 81 del RI che prevede che gli intermediari sono tenuti a tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando idonea attestazione al consulente finanziario che ne faccia richiesta. L'eliminazione di tale disposizione può causare un serio pregiudizio al consulente finanziario che si trovi ad operare per un intermediario inadempiente in materia di aggiornamento professionale o che non voglia fornire l'opportuna documentazione richiesta, determinando una paradossale inversione di responsabilità. Siamo invece dell'avviso che debba essere l'intermediario, visto l'impianto normativo combinato derivante dal TUF e dal RI, ad essere primo obbligato alla conservazione documentale. L'obbligo succedaneo del consulente finanziario dovrebbe dare a quest'ultimo sia il diritto d'azione verso l'eventuale intermediario inadempiente, sia la previsione integrata di una registrazione della formazione svolta a corredo della propria posizione nell'Albo professionale, rispondendo così agli obiettivi della Autorità scrivente in merito al costante miglioramento della qualificazione professionale in piena trasparenza. In carenza di un tanto, tale obbligatorietà dovrebbe poter essere alleviata mediante semplice autocertificazione.

Ci preme altresì sottolineare che, qualora un consulente finanziario si trovasse a cambiare l'intermediario presso cui opera, la mancata armonizzazione dei percorsi d'aggiornamento professionale tra differenti intermediari, derivante dall'eliminazione delle norme di dettaglio ora previste, potrebbe avere come conseguenza il mancato riconoscimento dei percorsi formativi pregressi sostenuti dal consulente finanziario, ponendo il consulente stesso in una situazione di inadempienza rispetto agli obblighi di aggiornamento previsti. Anche da questo derivano le osservazioni al punto successivo.

4. Armonizzazione della disciplina prevista da IVASS per il settore assicurativo e da Consob per il settore finanziario.

Consob e IVASS hanno pubblicato il 4 agosto 2020 gli esiti delle consultazioni avviate a settembre 2019 che si ponevano l'obiettivo di adattare i rispettivi regolamenti alle norme sulla distribuzione di prodotti assicurativi di cui alla direttiva IDD, già recepita a livello primario nel Testo Unico della Finanza (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF) e nel Codice delle Assicurazioni Private (CAP). Nella redazione dei rispettivi testi normativi finali si è svolto tra le due Autorità interessate un ampio confronto per il coordinamento delle rispettive attività regolamentari che ha permesso di individuare una disciplina quanto più possibile uniforme applicabile alla distribuzione di IBIP a prescindere dal canale distributivo utilizzato. Tale disciplina è stata inoltre predisposta perseguendo l'obiettivo di prevedere disposizioni che fossero per quanto possibile in linea con la corrispondente normativa applicabile alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di derivazione MiFID II.

La modifica al Regolamento Intermediari, qualora confermata, creerà nuovamente una divergenza di disciplina rispetto all'aggiornamento professionale degli operatori tra il settore finanziario che recepisce le disposizioni MiFID e il settore assicurativo che segue la disciplina dettata dalla IDD, creando oneri ulteriori per i consulenti finanziari, proprio nel momento in cui, anche a seguito del recepimento della disciplina sugli IBIP, si era raggiunto tra i due settori un buon livello di armonizzazione,

sia in termini di ore di formazione che di modalità di svolgimento dell'aggiornamento professionale, oltre al mutuo riconoscimento da parte delle due Autorità di vigilanza delle ore formative svolte nei due ambiti succedanei. Considerando altresì l'imminente revisione della Direttiva MiFID che, come indicato nel documento in consultazione potrebbe prevedere ulteriori regole rispetto all'aggiornamento professionale introducendo anche possibili certificazioni riconosciute a livello europeo, ANASF chiede una definitiva armonizzazione degli obblighi per i professionisti, che parta da un livello minimo condiviso tra le Autorità, che si propone in quindici ore all'anno con valore comune, in subordine alla proposta, più volte formulata, di eliminazione della duplicazione di obblighi gravanti sui consulenti finanziari, prima di procedere ad ulteriori modifiche della disciplina regolamentare vigente.

5. L'aggiornamento professionale dei consulenti autonomi.

La modifica regolamentare proposta dalla Commissione, che come detto elimina la quasi totalità delle norme di dettaglio sull'aggiornamento professionale stabilite finora, qualora confermata, comporterà per i consulenti autonomi che non operano per conto di una società di consulenza finanziaria, un'ampia discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni derivanti dagli Orientamenti ESMA. Riteniamo che tale discrezionalità potrebbe tradursi in una difficoltà oggettiva per OCF, deputato alla vigilanza e al controllo sull'operato anche dei consulenti finanziari autonomi, nel dover verificare la rispondenza agli Orientamenti ESMA di ogni singolo consulente finanziario autonomo, mancando standard minimi di verifica che potrebbero agevolare il controllo. Si noti inoltre che, in caso di mancato accoglimento delle nostre precedenti osservazioni, si creerebbe una obiettiva disomogeneità tra soggetti analogamente regolamentati e vigilati.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Luigi Conte
Presidente ANASF